

## SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

**OGGETTO:** *Affidamento di incarico professionale a \_\_\_\_\_ per la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S.ANDREA NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) - CUP: D46J20000550001".*

L'anno ..... il giorno..... del mese di ..... (.....), in Concesio, nella Residenza Municipale;

Premesso che, a seguito di apposita indagine di mercato, con determinazione dirigenziale n.....dd. ...., l'incarico professionale in argomento, è stato aggiudicato a ....., alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;

tra

l'arch. Flavia Gusberti, responsabile dell'ufficio tecnico settore LL.PP, domiciliato per carica in Concesio, presso la Residenza Municipale, che dichiara di agire nel nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Concesio**, con sede in Concesio, in Piazza Paolo VI n. 1, C.F. n.00350520177, di seguito denominato semplicemente "**Stazione Appaltante**"

e

Pietro Brianza nato a Chiari (BS) il 30/09/1969 residente a Brescia Via Crotte 6/A iscritto all'ordine degli Ingegneri sezione A della provincia di Brescia al n 2712 in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società ProgettoB20 srl Codice Fiscale e Partita IVA 04068290982 nel prosieguo denominato semplicemente "**Professionista (o Associazione – in caso di A.T.I. – oppure Società)**", si conviene e si stipula quanto segue.

### ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Concesio affida a ProgettoB20 srl che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività per la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO S.ANDREA NEL COMUNE DI CONCESIO (BS)".

### ART. 2 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico il **professionista** si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- 2.1.** Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto della Legge, dal Regolamento, dal Capitolato e dal Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, compresa l'assistenza giornaliera, la misura, la contabilità e la liquidazione degli stessi, e gli eventuali pareri sulle riserve dell'impresa e le ipotesi di accordo bonario;
- 2.2.** Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente agli obblighi imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio quelle in materia di adempimenti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'Osservatorio Regionale dei ll.pp., quelle in materia di subappalto, ecc.);
- 2.3.** Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il R.U.P. nel rispetto delle previsioni regolamentari;
- 2.4.** Dovranno essere garantite più visite settimanali in cantiere per l'assistenza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;

**2.5.** Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori, sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto, sia per quanto riguarda la liquidazione dello stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;

**2.6.** Dovrà essere prodotta al R.U.P. relazione mensile sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- la posizione di regolare d'iscrizione a INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuta) della ditta appaltatrice e le eventuali modifiche intervenute;

**2.7.** Dovrà essere garantita la redazione di tutti gli elaborati e degli atti (relazioni, domande, documenti contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori, in ordine alla materiale fruibilità dell'opera ed inclusi quelli relativi all'eventuale collaudo statico e tecnico-amministrativo;

**2.8.** Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

**2.9.** Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con gli uffici, per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi connessi alla realizzazione dell'intervento;

**2.10.** Dovrà essere assicurata, sentito il parere del R.U.P. la predisposizione di eventuali varianti al progetto dell'opera, previa circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione medesima. In tale evenienza sarà corrisposto l'onorario secondo le aliquote e modalità della tariffa professionale vigente al momento dell'incarico, con riferimento all'importo delle opere oggetto di variante;

**2.11.** Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti per la redazione della relazione relativa alle strutture ultimate, con raccolta di tutte le prove e certificazioni per il collaudo statico.

Nell'incarico è compresa ogni incombenza prevista per la Direzione Lavori stabilita dalle norme del vigente Capitolato Generale d'Appalto e da tutta la normativa vigente in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Quale incaricato della Direzione Lavori, il professionista assume, inoltre, i seguenti obblighi:

1. Collaborazione e coordinamento con il Responsabile unico del Procedimento designato dal committente;
2. Formalizzazione dell'inizio dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale d'appalto
3. Redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all'appalto sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e predisposizione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori per il collaudatore tecnico-amministrativo, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; l'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di rivalsa relativamente alle specifiche responsabilità del Direttore dei lavori;
4. Assistenza e sorveglianza dei lavori (ivi compresa l'esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie) e regolare redazione e tenuta di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente;
5. Redazione degli atti successivi all'ultimazione dei lavori necessari al Collaudo dell'Opera;
6. Esecuzione di tutte le verifiche necessarie per l'agibilità dei luoghi;
7. Controllo e verifica di validità, al termine della realizzazione dell'intervento, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori, del Piano di Manutenzione, del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione.

### **ART. 3 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

In esecuzione del presente incarico il **professionista** si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alle seguenti prescrizioni:

**3.1 Il professionista** assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che entrassero in vigore durante lo svolgimento dell'incarico;

**3.2 Il professionista** dovrà garantire al Responsabile unico del procedimento l'assistenza per gli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP e/o Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>>, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà suo preciso obbligo verificare l'idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e con la normativa di settore e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

**3.3 Il professionista** dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai tariffari professionali vigenti al momento dell'offerta prodotta in sede di gara;

**3.4 Il professionista** dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile unico del procedimento; inoltre dovrà dare comunicazione dell'inadempienza all'A.T.S. territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del Committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile unico del procedimento, di segnalare alla medesima Azienda eventuali carenze dovute anche al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza.

**3.5 Il professionista** dovrà garantire la costante reperibilità, nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; ai fini della sicurezza del cantiere, dovrà comunque garantire la propria personale presenza almeno 2 (due) volte alla settimana ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato o quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori; il **professionista**, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 3.6..

**3.6** A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei Lavori, da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

**3.7 Il professionista** verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile e del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;

**3.8 Il professionista** dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione mensile sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo per il coordinatore stesso di segnalare le inadempienze dell'impresa e le sospensioni, o le proposte di sospensione, dei lavori conformi alle disposizioni di cui all' D.Lgs 81/2008;

**3.9 Il professionista** dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

#### **ART. 4 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento della propria attività il **professionista** dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il **professionista** inoltre espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **ART. 5 - TERMINI**

L'incarico di direzione lavori e l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo a cura di tecnico incaricato dal RUP.

## **ART. 6 - COLLABORAZIONI**

Il **professionista** potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, restando ferma la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Concesio per tutte le prestazioni fornite, nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Il Comune di Concesio sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il **professionista** incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il **professionista** è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico del **professionista** e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della **stazione appaltante** oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

## **ART. 7 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe nazionali degli ingegneri ed architetti (L. n. 143/1949 e ss. mm. e D.M. 17/06/20216) e sulla scorta dell'offerta prodotta in sede di gara, è pari ad euro \_\_\_\_\_ (escluso INARCASSA 4% e IVA 22%), importo offerto e comprensivo anche dei rimborsi spese;

Nell'onorario per la direzione lavori, sicurezza, di cui al presente articolo è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

Il corrispettivo è immodificabile ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile e comprensivo di tutte le prestazioni descritte ai precedenti art. 2 e 3 ed a quelle che ad esse fossero riconducibili.

Il compenso sopra indicato ed offerto in sede di gara è fisso, vincolante e comprensivo sia della remunerazione delle relative prestazioni professionali, sia del rimborso di ogni genere di spesa.

Resta inteso che in mancanza di successiva e formale autorizzazione al riguardo l'importo della parcella finale non potrà in alcun modo superare quello sopra riportato.

L'Amministrazione comunale è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni li intenda o debba avvalersi.

## **ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le competenze relative alla D.L., Assistenza, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione saranno corrisposte come segue :

- Acconto del 10% degli onorari per le prestazioni in fase di esecuzione dopo 60 gg dall'inizio dei lavori;
- Pagamenti in acconto pari ad € 70% degli onorari per le prestazioni in fase di esecuzione rapportati ai SAL dei lavori emessi e approvati ( entro 60gg dall'approvazione dei SAL)
- Saldo del 20% degli oneri per le prestazioni in fase di esecuzione entro 60 gg dall'approvazione del collaudo.

Su tutti i compensi sarà trattenuto l'importo del 5% a garanzia dell'assolvimento degli obblighi posti dalla legge a carico della D.L. e del Coordinatore della sicurezza.

Tutte le trattenute effettuate saranno restituite in unica soluzione, ad avvenuta approvazione da parte della **stazione appaltante** del Certificato di collaudo delle opere eseguite, su presentazione di parcella definitiva.

Le prestazioni accessorie verranno liquidate ad accertata esecuzione.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione ai quali si è verificato il non corretto adempimento.

In caso di Raggruppamento sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza. Spetterà al capogruppo raccogliere le fatture, con gli importi di spettanza dei singoli professionisti, vistarle per congruità, consegnarle alla **stazione appaltante** e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

## **ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Si dà atto che il **professionista**, è munito di una polizza generale di responsabilità civile professionale (polizza n. PI-67465921N1 del 31/12/2021 con scadenza al 15/03/2023 rilasciata dalla Arch Insurance

## **ART. 10 - PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 11), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto **sei per mille** dell'onorario della relativa prestazione, per ciascun inadempimento;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto **cinque per mille** per ciascun giorno di ritardo dell'onorario delle prestazioni oggetto di inadempimento.

In particolare per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente artt. 2,3, e 5, la **stazione appaltante** applicherà le penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili.

- la mancata presenza quotidiana in cantiere da parte di personale dell'Ufficio di D.L. (art. 3.4.) e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva o del suo collaboratore (art. 5.5) comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'**uno per mille** del relativo onorario.

Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

#### **ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **ART. 12 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al **professionista** alcun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 13 - RECESSO**

L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il **professionista** avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il **professionista** potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla **stazione appaltante** nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; in tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ**

Per il **professionista**, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il **professionista** dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **ART. 15 - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il **professionista** e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Brescia.

#### **ART. 16 - RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

**ART. 17 - ELEZIONE DOMICILIO**

Il **professionista** dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Brescia in via Bredina 2 C/D mentre elegge ai fini del presente atto obbligatoriamente domicilio a Concesio, piazza Paolo VI, 1.

**ART. 18 - SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del presente atto sono ad esclusivo carico del **professionista**. Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione di elaborati grafici ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

**ART. 19 - CLAUSOLE FISCALI**

Il valore presunto del presente contratto è di € \_\_\_\_\_

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile il **professionista** dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4,5,6, 10, 11, 12, 13, 14, 18.

Fatto in un unico originale, con n. \_\_\_\_\_ allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista/Società/ATI

Pietro Brianza ingegnere

Il Responsabile Ufficio Tecnico

.....